

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO  
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE ALIMENTARE E  
DELLA PANIFICAZIONE**

Il giorno 29 ottobre 2025 presso la sede della Confartigianato Imprese Piemonte, in Torino

tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE, rappresentato dalla Presidente della Federazione Alimentazione Anna Maria SEPERTINO assistita da Confartigianato Imprese Piemonte rappresentata dal Presidente Giorgio FELICI, dal Segretario Carlo NAPOLI, dal Funzionario regionale dell'Area sindacale – contrattuale Francesca DEMARTIS e dal Funzionario regionale dell'Area categorie Erika MERLUCCHI

CNA PIEMONTE rappresentato dal Presidente Giovanni GENOVESIO e dal Segretario regionale Delio ZANZOTTERA, assistiti dal Presidente dell'Unione CNA Agroalimentare Claudio FANTOLINO, dal Funzionario regionale dell'Area sindacale – contrattuale Costantino SPATARO e dalla Responsabile dell'Unione di mestiere Elena SCHINA

CASARTIGIANI PIEMONTE rappresentata dal Presidente regionale Paolo MIGNONE e dal Segretario regionale Francesca COALOVA

e


FAI CISL PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Emilio CAPACCHIONE

FLAI CGIL PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Denis VAYR e da Lara CALVANI

UILA UIL PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Alberto BATTAGLINO e la Segretaria regionale Manuela VENDOLA

Premesso che

- il settore alimentare e della panificazione artigianale rappresenta una componente storica e rilevante del tessuto produttivo della Regione Piemonte, con un forte radicamento territoriale e una lunga tradizione legata alla qualità, alla cultura enogastronomica e alla manifattura alimentare locale;
- le imprese artigiane del comparto stanno affrontando una fase complessa, caratterizzata da una crescente pressione competitiva, dall'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, nonché dalle sfide poste dalla transizione ecologica e digitale, che richiedono nuovi investimenti e capacità di innovazione;



- la congiuntura attuale ha inciso in modo significativo sulla sostenibilità economica delle micro, piccole e medie imprese del comparto, rendendo urgente l'adozione di strumenti normativi e contrattuali in grado di favorire flessibilità gestionale, semplificazione e stabilità occupazionale;

Considerato

- il ruolo strategico delle imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione nel generare occupazione qualificata, nel valorizzare le filiere locali e nel contribuire alla distintività dell'offerta agroalimentare piemontese;
- la necessità di sostenere la tenuta del comparto attraverso strumenti contrattuali che incentivino la competitività, la qualità del lavoro, la formazione continua e la capacità delle imprese di adattarsi ai cambiamenti in atto;
- la volontà delle Parti di sviluppare un sistema di relazioni sindacali basato sulla collaborazione costruttiva, sul dialogo e sulla responsabilità reciproca, promuovendo iniziative orientate alla stabilizzazione dell'occupazione, alla valorizzazione delle professionalità e alla salvaguardia del patrimonio produttivo e culturale del territorio, favorendo un contesto attrattivo per nuovi talenti e per il consolidamento delle competenze già presenti;

stante



- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore dell'alimentazione e della panificazione, sottoscritto il 6 giugno 2024;
- quanto previsto in ordine alla contrattazione regionale collettiva di lavoro di II livello dai vigenti Accordi nazionali interconfederali intercategoriale;
- l'Accordo Quadro Regionale Intercategoriale sulla contrattazione del settore artigiano sottoscritto il 28 marzo 2025.

Tutto ciò premesso viene stipulato il presente Contratto Collettivo regionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti del settore dell'alimentare e della panificazione come di seguito specificato.

### **Art.1 Decorrenza e durata**


Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028.

Qualora, al termine del periodo di validità sopraindicato, le Parti non abbiano rinnovato l'Accordo, si applicherà la clausola di ultrattività, con la quale tutte le disposizioni del presente Accordo, fatta esclusione dell'EPR, continueranno a produrre effetti fino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo collettivo regionale, ovvero alla conferma dello stesso.

Alla scadenza del periodo di validità, le Parti si impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo entro 60 giorni.

### **Art.2 Sfera di applicazione**

Il presente Contratto collettivo regionale ha validità in tutta la Regione Piemonte per i lavoratori delle imprese artigiane del settore dell'alimentare e della panificazione, per le imprese non artigiane che



occupano fino a 15 dipendenti del settore alimentare e per le imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione.

### **Art.3 Osservatorio regionale di settore**

Stante la costituzione in ambito regionale di un Osservatorio confederale intercategoriale regionale così come previsto dall'Accordo Quadro regionale del 28 marzo 2025; riconosciuta la specificità del settore, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 del CCNL di settore, le Parti convengono la necessità di costituire un Osservatorio regionale per il settore alimentare e della panificazione, di seguito Osservatorio.

L'Osservatorio è costituito da n.1 componente effettivo e n.1 componente supplente in rappresentanza di ciascuna delle Parti firmatarie, e si riunisce in Torino, presso la sede di Confartigianato Imprese Piemonte.

Nello specifico, tra i prioritari compiti dell'Osservatorio:

- monitorare l'andamento del settore, al fine di approfondirne la conoscenza e di condividere eventuali azioni di miglioramento e costruire le condizioni per individuare e monitorare i parametri per la contrattazione regionale;
- monitorare i dati occupazionali del settore con particolare attenzione all'inquadramento, alle tipologie contrattuali applicate (apprendistato, somministrazione, stagionalità, tempi determinati, tempi indeterminati), all'età anagrafica e al genere;
- individuare i fabbisogni formativi principalmente richiesti dalle imprese artigiane del settore, anche in ordine all'evoluzione tecnologica e alla digitalizzazione;
- la promozione di percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con Fondartigianato

L'attività dell'Osservatorio si configura anche come supporto per la Commissione Categoriale EPR di cui all'art.5.

### **Art.4 Elemento Economico Regionale**

A partire dal 1° gennaio 2025, le Parti riconoscono un Elemento Economico Regionale da erogarsi su tutte le mensilità previste dal CCNL di settore, pari all'1,5% dei minimi retributivi in vigore a dicembre dell'anno precedente. Tale Elemento Economico Regionale sarà ricalcolato annualmente dalle Parti entro il mese di gennaio di ciascun anno di vigenza, in base ai minimi retributivi aggiornati. Qualora il presente Contratto non venga rinnovato, l'Elemento Economico continuerà ad essere calcolato sui minimi tabellari in vigore al 31 dicembre 2028.

In considerazione della tempistica definita per l'attuazione dell'Elemento Economico Regionale, le Parti convengono che questo sarà erogato regolarmente con la retribuzione del mese di ottobre. Al fine di garantirne la regolare corresponsione per l'intero anno 2025, gli arretrati maturati da gennaio a settembre 2025 saranno erogati in tre soluzioni (Allegato A):

- imprese artigiane con la retribuzione relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026

- imprese non artigiane con la retribuzione relativa al mese di novembre 2025 e febbraio e marzo 2026
- imprese che somministrano alimenti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2025 e febbraio e marzo 2026

Gli importi erogati a titolo di Elemento Economico Regionale rappresentano retribuzione, su base mensile, che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale, TFR compreso.

### Art.5 Elemento di Produttività regionale

Le Parti, in coerenza con quanto disposto dai vigenti Accordi nazionali interconfederali e dall'Accordo regionale interconfederale intercategoriale del 28 marzo 2025, convengono di istituire un Elemento di Produttività, di seguito EPR, nella misura massima del 3%, nel caso del raggiungimento degli obiettivi, dei minimi tabellari nazionali in vigore al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di erogazione.

La regolamentazione dell'istituto dell'EPR cesserà il 31 dicembre 2028 continuando a produrre i suoi effetti fino al 31 dicembre 2029.

L'EPR viene quantificato in sede regionale quale premio variabile di risultato che tiene conto dell'andamento congiunturale delle imprese artigiane di settore.

Le Parti convengono che tale EPR sia assoggettato all'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente in quanto trattasi di *"incrementi di risultato di ammontare variabile, raggiunti a livello regionale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188"* così come previsto dall'art.1 – commi 182-189 della legge 28 dicembre 2015 n.208, come modificata dall'art.1 commi 160 e ss. della legge 232 del 2016 e dall'art.1 comma 385 della legge 207 del 30 dicembre 2024 ed eventuali successive modifiche.

Nella determinazione dell'EPR, da concordarsi in sede regionale, le Parti terranno conto dell'andamento congiunturale del settore della regione Piemonte, sulla base dei seguenti due parametri a cui sono assegnate le percentuali di incidenza indicate in calce:

- ricorso a FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiana) (50%)
- numero dei dipendenti subordinati (50%)

Per la determinazione di ciascuno dei due parametri di settore, si prenderà in considerazione il dato medio derivante dalla somma dei dati specifici calcolato triennio su triennio come di seguito specificato:

Anno 2026: triennio 2025/2024/2023 su triennio 2024/2023/2022  
erogazione dal 1/01 al 31/12/2026

Anno 2027: triennio 2026/2025/2024 su triennio 2025/2024/2023  
erogazione dal 1/01 al 31/12/2027

Anno 2028: triennio 2027/2026/2025 su triennio 2026/2025/2024  
erogazione dal 1/01 al 31/12/2028

I valori dell'EPR vengono quantificati previa approssimazione a n.2 decimali (0,01/0,50 = 0 e 0,51/0,99 = 1).

Nel caso della totalità dei parametri positivi, l'EPR sarà riconosciuto nella misura del 100%; qualora dovesse risultare positivo un solo parametro l'EPR sarà riconosciuto nella misura dell'incidenza dello stesso.

La determinazione del valore dell'EPR verrà effettuata annualmente da una specifica Commissione regionale di settore, che si riunirà entro il mese di maggio, ovvero alla disponibilità oggettiva dei dati, di ciascun anno di vigenza del presente Contratto.

L'EPR è erogato mensilmente e non ha incidenza alcuna sui singoli istituti retributivi previsti da ogni livello di contrattazione, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro.

Nel caso di personale impiegato a tempo parziale, l'importo dell'EPR verrà riproporzionato in base alla relativa percentuale.

Le Parti riconoscono l'importanza di valorizzare ambiti quali la Formazione e/o la Sicurezza; a tal fine, si impegnano a individuare e definire parametri adeguati alla misurazione di tali tematiche, con l'obiettivo di individuare un ulteriore parametro da applicare, nel prossimo rinnovo, in aggiunta ai due già previsti.

### Art.6 Una Tantum

Al fine di compensare la scoperta contrattuale intercorsa dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024, le Parti convengono di riconoscere a tutto il personale dipendente, compresi gli apprendisti, in forza al 31 dicembre 2024, l'importo lordo complessivo di € 230 da erogarsi in due tranches:

- 1° tranche pari a 140 € da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2025
- 2° tranche pari a 90 € da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di maggio 2026

Nel caso di personale impiegato a tempo parziale, l'importo verrà riproporzionato in base alla relativa percentuale.

L'importo riconosciuto a titolo di Una Tantum non incide su alcun istituto contrattuale ivi compreso il TFR. Dal punto di vista contributivo gli importi di Una Tantum sono da assoggettare alle normali aliquote, dal punto di vista fiscale gli importi riconosciuti sono da sottoporre al regime della tassazione separata, trattandosi di somme erogate per compensazione di scoperta contrattuale.


FAI CISL PIEMONTE  
  
Via Sant'Anselmo n. 11  
10125 TORINO  
Cod. Fis. 90034940040  
FLAI CGIL PIEMONTE  
FEDERAZIONE LAVORATORI  
AGROINDUSTRIA  
Via Pedrotti, 5 - 10152 TORINO  
C.F. 97584860015

UILA UIL PIEMONTE

 **Piemonte**

Largo Brescia, 47 - 10152 TORINO  
Tel. 011.5891201  
Email: battaglino.a@uila.it



CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE  
  
Via A. Durio 15  
10123 - Torino  
P.IVA 07670360010

CNA PIEMONTE

CNA PIEMONTE  
Via A. Durio 15  
10123 - Torino

CF 97529440014-PI 10028320016

CASARTIGIANI PIEMONTE

  
SINDACATO ARTIGIANI  
CASARTIGIANI  
Piemonte





ALIMENTARI - Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti

Livelli	Minimi tabellari al 31/12/2024	1,50%
Q	2.720,48	40,81
1	2.720,48	40,81
2	2.365,62	35,48
3	1.951,66	29,27
4	1.715,10	25,73
5	1.537,67	23,07
6	1.419,38	21,29
7	1.301,11	19,52
8	1.182,85	17,74

Livelli	nov-25	feb-26	mar-26
Q	122,42	122,42	122,42
1	122,42	122,42	122,42
2	106,45	106,45	106,45
3	87,82	87,82	87,82
4	77,18	77,18	77,18
5	69,20	69,20	69,20
6	63,87	63,87	63,87
7	58,55	58,55	58,55
8	53,23	53,23	53,23

PANIFICATORI (ARTIGIANATO)

Livelli	Minimi tabellari al 31/12/2024	1,5%.
A 1 S	1.958,87	29,38
A 1	1.821,08	27,32
A 2	1.705,54	25,58
A 3	1.561,73	23,43
A 4	1.479,65	22,19
B 1	1.917,86	28,77
B 2	1.575,60	23,63
B 3 S	1.533,41	23,00
B 3	1.483,40	22,25
B 4	1.406,84	21,10

Livelli	gennaio 2026	febbraio 2026	marzo 2026
A 1 S	88,15	88,15	88,15
A 1	81,95	81,95	81,95
A 2	76,75	76,75	76,75
A 3	70,28	70,28	70,28
A 4	66,58	66,58	66,58
B 1	86,30	86,30	86,30
B 2	70,90	70,90	70,90
B 3 S	69,00	69,00	69,00
B 3	66,75	66,75	66,75
B 4	63,31	63,31	63,31

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI

Livelli	Minimi tabellari al 31/12/2024	1,5%.
A	2.058,20	30,87
B	1.881,11	28,22
C	1.774,07	26,61
D	1.674,02	25,11
E	1.569,86	23,55

Livelli	novembre 2025	febbraio 2026	marzo 2026
A	92,62	92,62	92,62
B	84,65	84,65	84,65
C	79,83	79,83	79,83
D	75,33	75,33	75,33
E	70,64	70,64	70,64